

Prot. n.25

Spett.le
COMUNE DI MENFI

c.a. **Dott. Michele Botta** (Sindaco)
c.a. **Dott. Alfonso Spataro** (Segretario Com.)
c.a. **Ing. Enrico Bengasino** (R.U.P.)

Spett.le U.R.E.G.A. Sez. Agrigento

c.a. **Dott. Melchiorre Cirami** (Presidente)
c.a. **Dott.ssa Loredana Puleri** (R.A.G.)

Catania, 7 febbraio 2013

Oggetto: Lavori di risanamento centro urbano-opere di urbanizzazione primarie e della riqualificazione dei cortili storici e delle aree pubbliche residuali II° stralcio". Termine presentazione offerte: 13 febbraio 2013. Gara Urega AG 20 febbraio 2013.

Importo: € 2.074.342,21

Con riferimento al bando in oggetto, a seguito di numerose segnalazioni pervenutaci da imprese ns. associate, abbiamo rilevato alcune anomalie ivi contenute che di seguito si esplicitano.

1) Clausola 3.6: Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono, oltre alla categoria prevalente OG3, le categorie scorporabili: OG6 e OG10. Per tutte le due categorie scorporabili - d'importo ciascuna superiore al 15% dell'importo dell'appalto e a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'allegato A del DPR n. 207/10 - nel bando è prescritto il divieto di subappalto.

Tale prescrizione è contraria alle norme vigenti in materia. Invero, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 163/06 comma 11, esclusivamente per le categorie indicate nel Regolamento (il cui importo supera il 15% dell'importo dell'appalto) è consentito il subappalto nel limite massimo indicato nell'art. 118 c. 2 (30%), e quindi in ogni caso non è interamente vietato. Tra le suddette categorie del Regolamento (art. 107 DPR n. 207/10), non sono ricomprese quelle riportate nel bando in oggetto ovverosia OG6 e OG10.

Pertanto, tali categorie - malgrado superino ciascuna di esse il 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano a "qualificazione obbligatoria" - **sono interamente subappaltabili.**

2) Clausola 19 lett. K): è indicato l'art. 7 L.R. n. 12/2011 (nel caso di ribasso superiore al 20%, cauzione definitiva in parte bancaria o in contanti o in titoli di Stato). Considerato che - come chiarito dalla allegata Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso - tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture ad integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06, ne consegue che fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, **la su citata prescrizione non è applicabile** e la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara. In mancanza, adiremo l'Autorità di vigilanza sui cc.pp.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola